



DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.11 DEL 9.05.2020

**RIAPERTURA DEI MERCATI IN SEDE FISSA E SU STRADA  
LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA' DI GENERI ALIMENTARI  
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
CAMPANIA N. 45 DELL'8.05.2020  
MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI PER LA RIAPERTURA**

## Il Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale

*Premesso che:*

le aree mercatali del Comune di Napoli, nelle quali si esercita anche il commercio di tipo alimentare, si distinguono in :

### **aree mercatali in sede propria, di seguito in elencate**

ELENCO AREE MERCATALI (box in struttura/stalli con tettoia/stalli scoperti – box su strada)									
DENOMINAZIONE	MUNICIPALITA'	TIPOLOGIA DI MERCATO	DOTAZIONE SERVIZI IGIENICI	ATTIVO	TIPOLOGIA DI VENDITA	BOX PRODOTTI ALIMENTARI	N. TOTALE STALLO/BOX	MEDIA DELLE SUPERFICI DEI BX	ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
GALIANI	I	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	14	24	25	dalle 7,00 alle 15,00
DE BUSTIS	V	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	28	46	18	dalle 7,00 alle 15,00
KERBAKER	V	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	15	40	15	dalle 7,00 alle 15,00
MONTE SOMMA	VII	BOX IN STRUTTURA	9	GIORNALIERO	MISTO	14	49	19	dalle 7,00 alle 15,00
		STALLO CON TETTOIA		GIORNALIERO	MISTO	10	38	9	dalle 7,00 alle 15,00
GHISLERI	VIII	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	6	22	16	dalle 7,00 alle 15,00
NERVA	IX	STALLO SCOPERTO	6	GIORNALIERO	MISTO	13	120	25	dalle 7,00 alle 15,00
PENDIO AGNANO	X	BOX IN STRUTTURA	2	GIORNALIERO	MISTO	22	11	15	dalle 7,00 alle 15,00
STARZA	X	BOX IN STRUTTURA	6	GIORNALIERO	MISTO	23	64	20	dalle 7,00 alle 15,00
MARCO POLO	X	BOX IN STRUTTURA	4	GIORNALIERO	MISTO	10	31	16	dalle 7,00 alle 15,00
METASTASIO	X	BOX IN STRUTTURA	24	GIORNALIERO	MISTO	59	218	15	dalle 7,00 alle 15,00
		STALLO SCOPERTO		GIORNALIERO	MISTO	9	105	15	dalle 7,00 alle 15,00
PONTECORVO	II	BOX SU STRADA	SOLO IN ALCUNIBOX	GIORNALIERO	ALIMENTARE	8	8	22	dalle 7,00 alle 15,00
ARENA ALLA SANITA	III	BOX SU STRADA	1 X CIASCUN BOX	GIORNALIERO	MISTO	11	18	12	dalle 7,00 alle 15,00
STADERA A POGGIOREALE	IV	BOX SU STRADA	1 X CIASCUN BOX	GIORNALIERO	MISTO	6	13	11	dalle 7,00 alle 15,00
CUMANA	X	BOX SU STRADA	1 X CIASCUN BOX	GIORNALIERO	MISTO	6	24	13	dalle 7,00 alle 15,00

## **mercati su strada strada pubblica, chiusa al traffico in orario di mercato**

### **ELENCO MERCATI SU STRADA con pagamento di occupazione di suolo alla COSAP**

DENOMINAZIONE	MUNICIPALITA'	TIPOLOGIA DI MERCATO	ATTIVO	TIPOLOGIA DI VENDITA	N. TOTALE POSTEGGI	SUPERFICIE POSTEGGI	N. POSTEGGI ALIMENTARI ATTIVI
VIA TORELLI	I	SU STRADA	GIORNALIERO	ALIMENTARE	15	m.3,00 x m.2,00	8
PIAZZA E VIA PIGNASECCA PIAZZA MONTESANTO	II	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	28	m 2,00x m. 1,00	7
VIA MARIO PAGANO	III	SU STRADA	GIORNALIERO	ALIMENTARE	11	m 3,00x m 2,00	5
VIA FERRARA	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	70	m.2,00 x m.4,20	3
S. ANTONIO ABATE	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	15	m 2,00x m 0,80	13
PIAZZA S. ANNA A CAPUANA	IV	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	36	m 2,00x m 0,80	9
VIA DE BUSTIS - VIA ABATE - VIA CONCA - VIA KAUFFMANN	V	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	192	m 2,00x3,00	12
STRADA TAVERNA DEL FERRO	VI	SU STRADA	MARTEDI	MISTO	73	m.5,00 x m.5,00	3
VIA PROVINCIALE	VI	SU STRADA	MARTEDI-VENERDI	MISTO	147	m.5,00 x m.5,00	4
VIA ANNELLA DI MASSIMO	V	SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	28	m 3,500x2,00	24
CALIFANO	VI	SU STRADA	LUNEDI – GIOVEDI	MISTO	250	m 5,00 x5,00	9
VIA DEGLI ORTOLANI	VII	SU STRADA	LUNEDI	MISTO	33	m 6,00x5,00	1
REGIONE BERLINGIERI	VII	SU STRADA	MARTEDI	MISTO	170	m.6,00 x m.4,00	3
VIA EMILIO SCAGLIONE	VIII	SU STRADA	SABATO	MISTO	95	m 6,00x m 3,00	10
VIALE DELLA RESISTENZA	VIII	SU STRADA	VENERDI	MISTO	168	m.6,00 x m.5,00	15

considerato che :

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato per 6 mesi, a partire dalla data del suddetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. 25 n. 19.03.2020 sono state disposte "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- con Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020, art. 1, lett. z) è stato disposto "[...] Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. [...] Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";
- il medesimo DPCM art. 3, comma 6 ha previsto inoltre "Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 [...] La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.", nonché comma 8 che prevede "Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di

*personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.”;*

- con Ordinanza n. 13 del 12.03.2020 il Presidente della Regione Campania ha disposto sul territorio regionale, fino al 25 marzo 2020, *“1.5 E' vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”;*
- con Ordinanza n. 25 del 28.03.2020 il Presidente della Regione Campania ha disposto sul territorio regionale, fino al 14 aprile 2020, *“è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali”;*
- con e successivo chiarimento n. 13 del 29 marzo 2020 recante precisazioni in ordine alla deroga prevista per i “negozi in area mercatale” e n. 14 del 04 aprile 2020 recante indicazioni in ordine alle misure limitative o restrittive adottabili da parte dei Comuni per evidenti esigenze igienico-sanitarie negli specifici contesti nei quali l'esiguità delle misure della sede stradale o dell'area mercatale ovvero la densità abitativa particolarmente elevata rende difficoltosa l'adozione di misure atte ad assicurare il necessario ed indefettibile distanziamento tra i potenziali utenti;
- con Ordinanza n. 32 del 12.04.2020 il Presidente della Regione Campania ha confermato fino al 3.05.2020, fra le altre, le misure adottate dall'ordinanza n. 25 del 28.03.2020 e relativo chiarimento n. 13;
- con Circolare n.15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 31.03. 2020 il Ministero dell'Interno ha disposto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”;*
- con DPCM 26.0.2020, art. 1 lett. d) è stato ordinato *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*

*considerato che:*

- i provvedimenti sopra richiamati sono stati disposti allo scopo di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone;
- la situazione emergenziale correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale e, in particolare nella Regione Campania, è in fase calante, benchè ancora attiva;
- nelle aree mercatali in sede propria sono stati eseguiti gli interventi di sanificazione dalla Società Napoli Servizi Spa, giusta deliberazione di G.C. n. 69 del 10.03.2020.

*Preso atto che:*

- con Ordinanza n. 45 dell' 8.05.2020 il Presidente della Regione Campania ha disposto la ripresa delle attività mercatali per un periodo sperimentale compreso dall' 11 maggio al 17 maggio per i soli generi alimentari, nel rispetto delle norme statali e secondo misure di sicurezza precauzionali previste nell'allegato all'ordinanza, che ad ogni buon fine si allegano anch'esse in copia e che dettano le misure tese a evitare situazioni di affollamento e assembramento che possono favorire la diffusione del contagio, nonché le misure di prevenzione dell'evoluzione e la diffusione della situazione epidemiologica;
- la finalità di dei provvedimenti contenuti nel citato documento sono stabilite nel rispetto di ogni altro interesse e, pertanto è consentito predisporre misure limitative allo svolgimento delle attività commerciali, in particolare di quelle di tipo alimentare che richiedono maggiori cautele igienico-sanitarie.

Ritenuto necessario in ottemperanza alle linee guida allegate all'ordinanza stabilire quanto segue per la tutela dei cittadini e degli operatori :

- i corridoi di transito dei box di vendita dovranno avere una ampiezza minima di m. 2,40 nei casi di percorsi unidirezionale e di m. 3,80 nei casi di percorsi bidirezionali individuati con apposite separazioni (transenne e/o nastri e/o fasce adesive per indicare i due sensi di marcia);
  - per il corretto flusso dell'entrata e dell'uscita sarà garantita la presenza di personale addetto munito di dispositivi di protezione ( mascherine, guanti e apposita pettorina di riconoscimento)
  - sarà garantito il controllo delle competenti Polizia Municipale U.O. ai fini del rispetto delle misure di sicurezza e delle misure di igienico-sanitarie, nonché della legittimità ad esercitare l'attività di vendita.
  - l'ingresso di utenti sarà proporzionato al numero di 1 persona su 4 mq di superficie libera, pertanto nelle aree mercatale si stima che, in proporzione all'intera superficie di ciascuna struttura mercatale possano entrare contemporaneamente un numero di persone in proporzione agli spazi liberi, purchè distribuite in modo tale da garantire adeguate distanze e una circolazione in sicurezza e non in assembramento e, comunque, mantenendo la distanza minima di m.1
  - per i mercati in sede fissa e su strada, verranno predisposte apposite misure di contingentamento, (transenne e/o nastri e/o fasce adesive per indicare i due sensi di marcia);
  - gli operatori addetti dal Comune di Napoli provvederanno alla pulizia e alla igienizzazione di tutti gli spazi comuni in interno alle aree mercatali in sede propria, ogni giorno prima dell'apertura e chiusura di ciascun mercato e alla pulizia delle strade prima dell'apertura dei mercati su strada
  - gli addetti al controllo avranno cura di assicurare la priorità di accesso a donne in stato di gravidanza e a persone diversamente abili;
  - l' ASIA Spa provvederà alle normali e quotidiane raccolte differenziate dei rifiuti negli appositi bidoni da assegnare a ogni singolo mercato
- Lo svolgimento delle attività commerciali di tipo alimentare **per tutti gli operatori** è subordinato al rispetto della seguente disciplina:
- rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
  - uso di guanti monouso, di dispenser per l'igienizzazione delle mani, disporre di bidone spazzatura con coperchio presso il proprio box/posteggio;
  - controllo assiduo affinché gli utenti non tocchino la merce se sprovvisti di guanti;
  - i banchi espositori di alimenti, ad eccezione dell'ortofrutta, dovranno essere dotati di apposita barriera, tipo plexiglass
  - i banchi espositori devono essere igienizzati e sanificati almeno una volta al giorno e, comunque ogni volta si renda necessario;
  - devono essere rispettate le misure di sicurezza igienico - sanitarie nel maneggiare la merce;
  - gli operatori devono sensibilizzare e informare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di sicurezza **pari ad almeno un metro;**
  - per i soli operatori in sede fissa è richiesta autocertificazione per i mercati in sede fissa che attesti la sanificazione dei locali box, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 5443 del 22.02. 2020 del Ministero della Salute, da esibire alla Polizia locale e necessaria per esercitare attività di vendita;
- l'accesso ai mercati per **gli utenti** viene così disciplinato :
- l'accesso sarà consentito solo se provvisti di mascherina;
  - l'accesso sarà regolamentato da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione munito di pettorina identificativa;

- è fatto assoluto divieto di assembramento.

Le UO di Polizia locale saranno addette al controllo della vigilanza e sicurezza delle aree mercatali in questione.

In ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza n. 45 dell' 8.05.2020 del Presidente della Regione Campania e quanto riportato in premessa:

#### DISPONE

1. Dal giorno 11.05.2020 e fino al 17.05.2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga e in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio la ripresa delle attività commerciali di tipo alimentare, in esercizio nelle *aree mercatali in sede propria* e nei mercati su strada distribuiti nel territorio del Comune di Napoli, elencati in premessa, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari" allegato alla citata Ordinanza n. 45 dell' 8.05.2020 del Presidente della Regione Campania e, con le specifiche disposizioni sopra riportate.
2. Lo svolgimento delle attività commerciali di tipo alimentare avverrà nel rispetto dei seguenti orari:

apertura agli utenti a partire **dalle ore 8,00 fino alle ore 14,00;**

- gli operatori commerciali possono predisporre l'apertura dei propri locali e/posteggi **alle ore 7,00 e organizzare la chiusura degli stessi entro le ore 15,00;**

-

*Si ritiene inoltre fino al 17 maggio di:*

- sospendere l'esercizio al commercio alimentare mediante la procedura della spunta (normalmente praticata nell'area mercatale Nerva a Soccavo);

#### AVVERTE

Ogni violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000

La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina, altresì, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Avverso la presente ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- Al Sindaco di Napoli
- all'assessore al Commercio e alle attività produttive
- al Direttore Generale
- Al Comando Polizia locale
- alla Polizia Locale U.O. Delle 10 Municipalità
- ai Presidenti delle 10 Municipalità;

- ai Direttori delle 10 Municipalità
- alla Napoli Servizi Spa
- All'ASIA Spa

sottoscritta digitalmente  
**il Dirigente**  
**dr.ssa Rosaria Rossi**

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/200*

Il dirigente del Servizio  
dott.ssa Rosaria Rossi